

OGGETTO: Approvazione direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività a riconoscimento. (Art. 19, L.R. 10/1990).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Approvazione della direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività a riconoscimento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" all'art. 19 "Attività libere di formazione professionale" stabilisce che la Giunta regionale può riconoscere iniziative formative presentate dagli Organismi di Formazione (OdF) accreditati, per le quali l'Amministrazione, pur mantenendo la funzione di indirizzo, controllo e, in definitiva, governo del sistema, non assume il ruolo di soggetto finanziatore. Si tratta di interventi formativi denominati "a riconoscimento", perché non prevedono oneri a carico del bilancio regionale e tuttavia soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva, pur presentate dal proponente, devono essere ricondotte alla vigente disciplina regionale. Viene data pertanto particolare attenzione alla fase valutativa, in particolare in relazione al rispetto degli obiettivi regionali di occupabilità degli interventi formativi di formazione superiore.

Con provvedimento n. 699 del 24/05/2011 la Giunta regionale aveva approvato la precedente direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'attività a riconoscimento con scadenza periodica. Precisamente aveva stabilito che la presentazione delle istanze avvenisse con la modalità a sportello, con quattro sportelli all'anno.

La direttiva in esame apporta un'importante novità rappresentata dall'approvazione di un modello di progetto formativo cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla quantificazione dell'effettivo fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.

I progetti potranno essere presentati in qualsiasi momento e sono definiti due momenti nell'arco dell'anno per l'istruttoria di valutazione. La soluzione, già adottata in altri avvisi pubblici, consente di azzerare i tempi tra la rilevazione di un fabbisogno e la messa in atto di un'offerta formativa congruente, in relazione a percorsi formativi già approvati.

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 36 del 21/01/2014 prevedeva la proroga dell'attività relativa alla DGR 699/2011, a vigenza triennale, fino all'approvazione di una nuova direttiva in materia, in sostituzione della precedente. I progetti approvati a valere sulla DGR 699/2011 potranno pertanto essere avviati entro la data di approvazione del presente provvedimento. Iniziative progettuali successive dovranno essere presentate secondo i criteri stabiliti dalla presente direttiva.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti, all'approvazione della Giunta regionale, l'Avviso pubblico (**Allegato A**), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (**Allegato B**) e gli Adempimenti per la gestione delle attività (**Allegato C**), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la L. 845/1978 - "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- VISTA la L.R. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- VISTA la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione"";
- VISTA la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- VISTA la L. 833/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 28 Ottobre 1992 "Disposizione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico";
- DGR 2032/2010 " Legge n. 113/1985. Piano formativo per i corsi di formazione per "Centralinisti non vedenti".
- VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012.

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'attività a riconoscimento, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva, **Allegato B** per la presentazione di progetti formativi per l'attività a riconoscimento;
4. di approvare gli Adempimenti per la gestione delle attività **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - **Allegato B** - alla Giunta regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it pena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di incaricare la Sezione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia